



GAL ESCARTONS E VALLI VALDESI
Via Fuhrmann, 23 – 10062 – Luserna San Giovanni (TO)

Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader

Programma di Sviluppo Locale
“Fare impresa, fare sistema nel territorio delle Alte Valli”

Prot. n. 27

Luserna San Giovanni, 22 luglio 2013

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO

123.3

Qualificazione e valorizzazione prodotti agricoli con attivazione di filiere di promozione e commercializzazione dei prodotti locali in collegamento alla filiera turistica

Allegati:

- Allegato A - Modulo di domanda di contributo (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) con i seguenti allegati:
 - Allegato A 1 - Caratteristiche del richiedente e ulteriori dichiarazioni
 - Allegato A 2 - Accordo di fornitura dei prodotti
 - Allegato A 3 - Dichiarazione di assenso da parte del proprietario
 - Allegato A 4 - Dichiarazione in materia di *De minimis*
- Allegato B - Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo.
- Allegato C - Modello di targhetta esplicativa con cui contrassegnare i beni e/o gli immobili oggetto degli interventi.
- Allegato 2 – Delimitazione dei Comuni di Luserna San Giovanni e Giaveno.
- Allegato 3 - Informativa resa all'interessato per il trattamento di dati personali comuni e sensibili – D.lgs 30/6/2003 n. 196.
- Allegato 4 - Regolamento CE 15.12.2006, n. 1998 in materia di *De minimis*.

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) "Escartons e Valli Valdesi" utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili in applicazione del programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Asse 4 Leader concede contributi ai soggetti beneficiari per la realizzazione degli interventi coerenti con la misura 123.3.

Articolo 2 - Inquadramento generale

La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Politiche Comunitarie, con determinazione n. 171 del 04.02.2009, ha approvato, nell'ambito dell'Asse 4 Leader del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, il Programma di Sviluppo Locale presentato dal GAL "Escartons e Valli Valdesi" e intitolato "Fare impresa, fare sistema nel territorio delle Alte Valli", il cui tema strategico unificante è "Innovazione per l'organizzazione delle filiere locali". Pertanto il Piano di Sviluppo del GAL "Escartons e Valli Valdesi", si propone di raggiungere tale obiettivo attraverso l'attivazione di interventi multisettoriali e integrati nei seguenti settori o ambiti d'intervento: "Linea di intervento 1: servizi alle imprese; Linea di intervento 2: offerta turistica; Linea di intervento 3: Valorizzazione del patrimonio; Linea di intervento 4: Sostegno alle imprese". Per ciascun ambito il GAL attiva una linea d'intervento costituita da una misura principale dell'asse 3 del PSR alla quale si collegano altre misure del PSR (riferite ad almeno due assi del PSR) che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo della linea d'intervento.

Nello specifico, la qualificazione e valorizzazione prodotti agricoli con attivazione di filiere di promozione e commercializzazione dei prodotti locali in collegamento alla filiera turistica rappresenta l'obiettivo della linea d'intervento che si intende attivare con il presente bando.

Il bando è riferito alla valorizzazione nella filiera turistica delle seguenti produzioni agroalimentari: latte, carne (Razze locali: ovini: *frabosana, savoiarda e tacola*; caprini: *fiurinà (o grigia) della Valle di Lanzo, vallesana*; bovini: *barà-pustertaler*; avicoli: *bionda piemontese, bianca di Saluzzo*; conigli: *grigio di Carmagnola*), ortofrutta (ad esclusione di kiwi), castanicoltura, miele, erbe officinali (non sono compresi gli olii essenziali), cerealicoltura; quest'ultima esclusivamente riferita alle antiche varietà locali di mais da polenta (Ottofile giallo, Ottofile rosso, Ottofile bianco, Pignoletto giallo, Pignoletto rosso, Ostenga e Nostrano dell'isola – e altre varietà che hanno ottenuto il parere favorevole all'iscrizione da parte della Regione Piemonte alla domanda di iscrizione alla Sezione delle varietà da conservazione del registro nazionale delle varietà agrarie presentata dal Centro di riferimento per l'agricoltura biologica di Bibiana, in data 20.5.2009).

Articolo 3 - Obiettivi

Il presente bando fa riferimento al tema unificante del PSL "Fare impresa, fare sistema nel territorio delle Alte Valli", in quanto intende sostenere l'organizzazione di un mercato locale per le produzioni agroalimentari, in riferimento alla loro commercializzazione nelle strutture turistiche dell'area e quindi alla organizzazione di una filiera intersettoriale che metta in relazione il settore produttivo e il settore turistico.

L'obiettivi specifici del bando sono sia il miglioramento della qualità delle produzioni agroalimentari dell'area del Gal, sia la caratterizzazione dell'offerta turistica attraverso l'utilizzo e la valorizzazione di tali produzioni nelle strutture turistiche dell'area, in quanto attualmente l'uso delle produzioni locali nell'accoglienza è poco diffuso e poco valorizzato.

Operativamente il bando intende sostenere l'incremento del consumo di prodotto locale e la sua promozione presso le strutture turistiche dell'area, con lo sviluppo di nuove produzioni o l'adeguamento delle produzioni agroalimentari alle esigenze dell'accoglienza turistica.

Articolo 4 - Area di applicazione

Gli investimenti ammessi a finanziamento devono essere localizzati sul territorio del G.A.L. e segnatamente nei seguenti Comuni:

Angrogna, Bardonecchia Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Coazze, Exilles, Giaglione, Giaveno (relativamente a interventi localizzati nell'area ammissibile – all. 2), Gravere, Fenestrelle, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni (relativamente a interventi localizzati nell'area ammissibile – all. 2), Lusernetta, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Massello, Oulx, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Prigelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Rorà, Roure, Salbertrand, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Giorio, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere, Usseaux, Torre Pellice, Valgioie, Venaus, Villar Focchiardo, Villar Pellice, Villar Perosa.

Articolo 5 - Beneficiari

Microimprese singole e associate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, iscritte al “registro delle imprese”. Ai sensi di detta normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati¹ e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro²).

Le microimprese beneficiarie devono svolgere attività di trasformazione e commercializzazione dei seguenti prodotti di cui all'Allegato I del Trattato (esclusi i prodotti della pesca): latte, carne, ortofrutta (ad esclusione di kiwi), castanicoltura, miele, erbe officinali (non sono compresi gli olii essenziali), cerealicoltura (Ottofile giallo, Ottofile rosso, Ottofile bianco, Pignoletto giallo, Pignoletto rosso, Ostenga e Nostrano dell'isola – e altre varietà che hanno ottenuto il parere favorevole all'iscrizione da parte della Regione Piemonte alla domanda di iscrizione alla Sezione delle varietà da conservazione del registro nazionale delle varietà agrarie presentata dal Centro di riferimento per l'agricoltura biologica di Bibiana, in data 20.5.2009).

I prodotti ottenuti dalle trasformazioni devono essere contemplati dall'Allegato I del Trattato.

Ai sensi dell'art. 5 punto 6 del Regolamento (CE) 1698/2005, il sostegno previsto dal regolamento medesimo non è concesso in alcun caso a favore di misure sovvenzionabili in virtù delle organizzazioni comuni di mercato, fatte salve eventuali eccezioni da definirsi in conformità delle procedure di cui all'articolo 90, paragrafo 2 di detto regolamento.

Pertanto tutte le operazioni finanziate devono rispettare:

- le eventuali restrizioni alle produzioni o alle limitazioni al sostegno comunitario previste dalle Organizzazioni Comuni di mercato;
- la demarcazione precisata al cap. 5.2.4 del PSR che riguarda i seguenti settori produttivi:
 - Ortofrutticolo e corilicolo
 - Zuccheri e comparto bieticolo
 - Sostegno specifico di cui all'Art. 68 Reg. CE 73/2009 (vari comparti produttivi)
 - Apicoltura
 - Olio di oliva
 - Vitivinicolo;
- le limitazioni previste nell'ambito della misura.

Inoltre si rammenta che sono esclusi dal sostegno del PSR gli investimenti relativi alla acquacoltura, che rientrano nell'ambito del Fondo Europeo della Pesca."

Tutte le operazioni finanziate devono rispettare le eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni al sostegno comunitario previste nell'ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato. Si tenga conto delle limitazioni riportate nella tabella che segue (da scheda mis.123 az. 1 PSR).

¹ Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.

² Per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari; per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

Settori	Prodotti non ammessi	Investimenti non ammessi
Cereali e riso	Amido e prodotti derivati Pasta Prodotti da forno	
Latte vaccino e bufalino e suoi derivati	Butteroil Lattosio Caseina e caseinati Formaggi fusi Latte UHT	Investimenti proposti da imprese che siano prime acquirenti nei confronti dei produttori di base non in regola col versamento del prelievo supplementare e/o riferiti ad una capacità produttiva non coperta dai quantitativi di riferimento individuali di cui i produttori di base dispongono.
Latte ovicaprino e suoi derivati		
Vino	Alcol etilico Acquaviti Liquori e altre bevande alcoliche	<i>In base alla modifica del PSR (disponibile sul sito della regione alla Sezione Agricoltura) tutte le operazioni di investimento nel settore vitivinicolo sono finanziabili esclusivamente nell'ambito dell'OCM vino. Pertanto allo stato attuale la filiera vino non può essere finanziata con i bandi emanati dal GAL.</i>
Carni bovine		<ul style="list-style-type: none"> - Investimenti riguardanti impianti con capacità di macellazione inferiore a 3.000 t/anno di peso morto. Tale esclusione non si applica agli impianti situati nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo. - Investimenti per impianti di magazzino destinati essenzialmente a prodotti di intervento. - Investimenti negli impianti di macellazione e/o di trasformazione riguardanti depositi frigoriferi per il magazzino dei prodotti surgelati, se non necessari per il normale funzionamento degli impianti stessi.
Carni suine		<ul style="list-style-type: none"> - Investimenti riguardanti impianti di macellazione con capacità inferiore a 3.000 t/anno di peso morto. Tale esclusione non si applica: <ul style="list-style-type: none"> - agli impianti situati nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo; - alle aziende che svolgono anche la seconda trasformazione del prodotto macellato per una percentuale superiore al 50%. - Investimenti per impianti di magazzino destinati essenzialmente a prodotti di intervento. - Investimenti negli impianti di macellazione e/o di trasformazione riguardanti depositi frigoriferi per il magazzino dei prodotti surgelati, se non necessari per il normale funzionamento degli impianti stessi.
Carni ovicaprine, avicunicole, equine, bufaline, selvaggina		Aziende di macellazione di avicoli non inserite in un sistema di filiera facente capo ad un unico operatore.
Uova		
Patate	Fecola e prodotti derivati	
Miele		
Ortofrutta	Concentrato di pomodoro	
Piante officinali e medicinali	Oli essenziali	

Per accedere agli aiuti almeno il 60% della materia prima trasformata e commercializzata dall'impresa deve essere di provenienza extra aziendale.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244

dell'1.10.2004, pag. 2).

Articolo 6 - Tipologia investimenti ammissibili

Si prevede il sostegno alle tipologie di investimento sottoelencate nell'ambito delle seguenti produzioni: latte, carne, ortofrutta (ad esclusione di kiwi), castanicoltura, miele, erbe officinali (non sono compresi gli oli essenziali), cerealicoltura (Ottofile giallo, Ottofile rosso, Ottofile bianco, Pignoletto giallo, Pignoletto rosso, Ostenga e Nostrano dell'isola e altre varietà che hanno ottenuto il parere favorevole all'iscrizione da parte della Regione Piemonte alla domanda di iscrizione alla Sezione delle varietà da conservazione del registro nazionale delle varietà agrarie presentata dal Centro di riferimento per l'agricoltura biologica di Bibiana, in data 20.5.2009):

- Realizzazione di prodotti nuovi o con caratteristiche innovative suscettibili di adeguarli alle esigenze di commercializzazione presso le strutture turistiche locali, quali: innovazione delle caratteristiche di confezionamento, adeguamento delle caratteristiche organolettiche, ecc.
- Realizzazione di prodotti nuovi o con caratteristiche innovative suscettibili di aumentarne il gradimento da parte dei consumatori.
- Miglioramento della qualità e della sostenibilità ambientale dei prodotti, quali la trasformazione di produzioni biologiche o da lotta integrata.
- Introduzione di miglioramenti tecnologici ed organizzativi volti all'incremento del rendimento economico delle aziende.
- Introduzione in azienda di tecnologie finalizzate alla riduzione degli impatti negativi generati sull'ambiente nell'esercizio dell'attività, quali investimenti per il risparmio energetico e/o gestione/smaltimento dei rifiuti.

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi che dimostrano di:

- rafforzare l'integrazione tra il settore agroalimentare e il settore turistico dell'area;
- favorire un rapporto più diretto tra produttori agricoli/artigiani ed utilizzatori finali dei prodotti (commercianti, ristoratori, albergatori);
- stipulare nuovi accordi di fornitura dei prodotti.

Anche gli interventi di ristrutturazione dei fabbricati dovranno essere effettuati nell'ottica del risparmio energetico.

Il volume degli accordi di fornitura annuale dovrà essere dimensionato in funzione degli investimenti e non potrà essere inferiore al 5% della spesa totale prevista.

La verifica di congruità verrà effettuata in sede di istruttoria della domanda di aiuto.

Articolo 7 - Spese ammissibili

Sono ammissibili i seguenti investimenti:

- acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature (incluso hardware). I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture dovrà essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola;
- acquisto e realizzazione di software;
- adeguamenti strutturali di modesta entità (fino al 20% dell'investimento complessivo).

Analogamente a quanto previsto dalla misura 123.1 e dal relativo bando della Regione Piemonte sono ammissibili:

- acquisto di veicoli specializzati per il trasporto di prodotto semilavorato o finito dallo stabilimento di trasformazione e commercializzazione al cliente finale, purché si tratti di veicoli direttamente ed esclusivamente destinati al trasporto di tali prodotti, sempre che tale spesa non incida sul totale spesa ammessa in percentuale superiore al 20% dell'investimento complessivo;
- consulenze specialistiche e spese generali e tecniche (acquisto di brevetti e licenze e know-how, spese di progettazione, direzione lavori e simili) per un ammontare non superiore al 12% dell'importo degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite.

Gli investimenti per la produzione di energia e per il risparmio energetico sono consentiti solo se finalizzati all'autoconsumo e per una potenza complessiva di 1 MWh per sito produttivo. Tali investimenti non potranno superare il 50% della spesa ammessa.

La funzionalità delle spese alle finalità dell'Azione deve emergere chiaramente nella stesura del progetto.

Articolo 8 - Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:

- a. spese notarili, IVA, tasse e altre imposte;
- b. acquisto di fabbricati
- c. qualsiasi tipo di demolizione, rimozione o smontaggio di opere (comprese le strutture in amianto), manufatti, impianti esistenti ad eccezione delle aperture in breccia;
- d. opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- e. acquisto di veicoli non specializzati, di motrici di trasporto;
- f. arredi da ufficio;
- g. acquisto di imballaggi, cassoni, contenitori, barriques ecc. anche se ammortizzabili;
- h. acquisto di attrezzature ammortizzate in un anno e materiali di consumo;
- i. investimenti immateriali, diversi da brevetti e licenze;
- j. indennità versate dai beneficiari a terzi per espropri, frutti pendenti ecc.;
- k. manutenzione di attrezzature e di macchinari;
- l. acquisto ed installazione di attrezzature, macchinari ed impianti usati;
- m. interventi di mero abbellimento anche con l'utilizzo di materiali pregiati, compreso l'allestimento di giardini, spazi verdi;
- n. noleggio di attrezzature e investimenti finanziati con leasing;
- o. investimenti finalizzati alla mera commercializzazione realizzati da beneficiari che svolgono esclusivamente tale attività (acquisto, deposito e vendita dei prodotti);
- p. interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- q. investimenti destinati ad adeguamenti a normative cogenti i cui termini di regolarizzazione risultino scaduti;
- r. iniziative volte a sostenere progetti di promozione e ricerca;
- s. spese di gestione;
- t. investimenti realizzati direttamente dal beneficiario (lavori in economia).

Articolo 9 - Condizioni di ammissibilità e requisiti generali

1. La partecipazione al bando da parte di ciascun soggetto richiedente è subordinata:
 - b. Alla sottoscrizione dell'accordo per il reperimento delle materie prime presso imprese agricole dell'area del Gal;
 - c. alla sottoscrizione dell'accordo di fornitura dei prodotti presso una o più strutture turistiche dell'area;
 - d. alla dimostrazione del possibile raggiungimento di concreti e verificabili obiettivi di sviluppo dell'impresa.

Il sostegno viene accordato alle imprese che migliorano il rendimento globale dell'azienda qualora l'investimento proposto sottenda il raggiungimento di almeno una delle seguenti condizioni:

 - aumento del fatturato dell'impresa come risultante dal conto economico del bilancio (art. 2425 Codice Civile);
 - consolidamento dell'occupazione (numero di addetti risultante alla fine del mese di chiusura dell'operazione non inferiore alla media degli addetti dei due anni precedenti la domanda di finanziamento);
 - sviluppo delle attività di commercializzazione (aumento dei canali di vendita dei prodotti, anche attraverso l'e-commerce);
 - adozione di sistemi di tracciabilità del prodotto.

Se non diversamente specificato, si considera raggiunto l'obiettivo qualora, in riferimento ad uno degli indici riportati, sia dimostrata una differenza positiva tra la situazione ante e post operazione.

d - gli investimenti materiali e/o immateriali siano conformi alla norme comunitarie applicabili all'investimento interessato.

2. L'accordo di fornitura dei prodotti deve riguardare il contratto di fornitura tra produttori, trasformatori e commercianti, ristoratori, albergatori. Ciò permette di avvicinare il turista in modo consapevole ai prodotti della zona, creando un rapporto più stretto dei produttori con gli utilizzatori più attenti e sensibili e consentendo, contemporaneamente, una migliore conoscenza dei prodotti e di chi li produce.

Gli accordi di fornitura dei prodotti dovranno essere **redatti in forma scritta** secondo lo schema di accordo allegato al modulo di domanda (Allegato A2).

Nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate

3. La rinuncia senza giusta causa può essere motivo di esclusione dai prossimi bandi emanati dal GAL.

4. Comunque tutte le imprese:

- devono dimostrare di essere in condizioni di redditività economica e di essere in equilibrio finanziario;
- devono rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
- devono proporre investimenti riguardanti prodotti compresi nell'Allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca, in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto del predetto Allegato I;
- devono dimostrare la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto logistico;
- devono dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'impresa;
- devono garantire una ricaduta positiva sui produttori di base;
- devono dimostrare la fattibilità tecnica del progetto di cui si chiede il finanziamento;
- non devono trovarsi in stato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non devono avere in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;
- devono essere disponibili a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario;
- devono rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per i macchinari e di durata decennale per le strutture dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
- devono onorare l'accordo di fornitura dei prodotti per almeno tre anni dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
- devono rispettare i limiti di importo massimo di aiuti pubblici di 200.000 euro che può essere concesso all'impresa nell'arco di un triennio, in base al Reg. CE 1998/2006 "De minimis".

5. Ulteriori requisiti:

- a. sono ammissibili interventi che comportano una effettiva e documentata innovazione di prodotto in termini qualitativi o di tipologia o di confezionamento o di modalità di commercializzazione. Sono ammissibili interventi riferiti ad almeno due dei requisiti di innovatività sopraesposti;

- b. nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate.

Articolo 10 - Agevolazioni previste

- a) Tipologie di aiuto:
Contributo in conto capitale.
- b) Intensità di aiuto pubblico cofinanziabile:
Fino ad un massimo del 40% della spesa ammissibile con limite del "De minimis" (reg CE n° 1998/2006).

Articolo 11 - Limiti degli investimenti

L'importo minimo (come spesa) delle domande di sostegno è pari a 15.000 EURO, ridotto a 8.000 EURO per la montagna (aziende site a oltre 600 metri slm); le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al sopraccitato limite minimo, non saranno ammesse al finanziamento.

L'importo massimo (come spesa) ammissibile delle domande di sostegno è pari a 50.000 EURO. Per gli investimenti ammessi a contributo non possono essere richiesti e ottenuti altri aiuti pubblici.

Articolo 12 - Ripartizione risorse finanziarie

Le risorse finanziarie dedicate al presente bando sono pari a € 280.000,00, di cui il 44% a carico del FEASR

Nel caso di progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, questi potranno essere finanziati con ulteriori risorse finanziarie successivamente assegnate al Gal.

Articolo 13 - Criteri di priorità

A parità di punteggio è data priorità ai progetti che presentano la migliore valutazione secondo i seguenti criteri applicati in ordine progressivo:

- Utilizzo di produzioni certificate
- Imprese che sottoscrivono accordi con più di 5 imprese turistiche o commerciali
- Tutela dell'ambiente, al risparmio energetico, al risparmio idrico ed alla prevenzione degli inquinamento
- Imprese che non hanno usufruito di contributi pubblici sul PSR 2000-2006
- Richiedente donna
- Ordine di arrivo delle domande

Articolo 14 - Criteri di selezione e formazione delle graduatorie

La graduatoria sarà unica per tutte le domande presentate a valere su questa misura.

Il punteggio di priorità complessivo attribuito alla singola domanda di intervento sarà dato dalla somma:

- del punteggio attribuito alla corrispondente priorità di livello generale
- e del punteggio attribuito alla qualità progettuale.

Le domande saranno inserite in graduatoria sulla base di tale punteggio di priorità complessivo.

A) Priorità di tipo generale (MASSIMO 41 PUNTI)

Richiedente giovane di età inferiore a 40 anni	Punti 10
--	----------

<p>Interventi finalizzati a una o più delle seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ miglioramento della sicurezza sul lavoro punti 4 ▪ tutela dell'ambiente, al risparmio energetico, al risparmio idrico ed alla prevenzione degli inquinamenti punti 4; ▪ acquisto di macchinari e attrezzature provvisti di certificazione ecocompatibile punti 4. <p>(Gli interventi direttamente finalizzati al raggiungimento delle sopraindicate finalità devono rappresentare complessivamente almeno il 51% della spesa totale richiesta nella domanda ed effettivamente realizzata)</p>	Max punti 12
Interventi realizzati da aziende che utilizzano produzioni biologiche e/o produzioni di qualità riconosciute ai sensi delle normative comunitarie (per una PLV da produzioni biologiche e/o produzioni di qualità pari minimo al 50% della PLV totale aziendale)	Punti 14
Richiedente donna	Punti 5

D) Qualità del progetto (MASSIMO 59 PUNTI)

Intervento che introduce sostanziali innovazioni di prodotto, quali nuove trasformazioni alimentari, innovazione negli abbinamenti di prodotto	Punti 10
Intervento che introduce sostanziali innovazioni di confezionamento o commercializzazione, al fine del loro utilizzo nell'accoglienza turistica, quali: mono dosi, prodotto sfuso per distributori, ecc.	Punti 8
Intervento che introduce sostanziali innovazioni di confezionamento o commercializzazione, che, oltre a contenere indicazioni riguardo alla qualità del prodotto (caratteristiche nutriceutiche, organolettiche, ecc.), caratterizzino l'immagine per renderlo identificabile quale prodotto locale (introduzione di loghi, immagini grafiche coordinate, confezioni che richiamano al carattere identitario culturale dell'area)	Punti 6
Intervento che migliora le condizioni operative dell'azienda (miglioramento degli spazi aziendali e/o adeguamenti strutturali e/o interventi agrari e fondiari)	Punti 4
Intervento che migliora l'efficacia produttiva (dotazione di attrezzature che facilitano il processo produttivo o che migliorano la qualità del prodotto)	Punti 12
Intervento che consente l'introduzione della trasformazione o commercializzazione di produzioni dotate di marchio di qualità: produzioni biologiche prodotti dop o igr (nocciola piemonte igr, marrone della Val Susa, Toma piemontese)	Punti 10
Intervento che prevede la sottoscrizione di accordi di fornitura dei prodotti con più di 5 imprese turistiche o commerciali	Punti 9
Intervento che prevede la sottoscrizione di accordi di fornitura dei prodotti con tra 3 e 4 imprese turistiche o commerciali	Punti 6
Intervento che prevede la sottoscrizione di accordi di fornitura dei prodotti con 2 imprese turistiche o commerciali	Punti 3
Intervento che prevede la sottoscrizione di accordi di fornitura dei prodotti con una sola impresa turistica o commerciale (requisito di ammissibilità)	Punti 0

Gli interventi sono ammissibili quando si raggiungono minimo 30 punti.

A parità di punteggio è data precedenza ai progetti che presentano la migliore valutazione secondo i seguenti criteri applicati in ordine progressivo:

- Utilizzo di produzioni certificate
- Imprese che sottoscrivono accordi con più di 5 imprese turistiche o commerciali

- Tutela dell'ambiente, al risparmio energetico, al risparmio idrico ed alla prevenzione degli inquinamento
- Imprese che non hanno usufruito di contributi pubblici sul PSR 2000-2006
- Richiedente donna
- Ordine di arrivo delle domande

Articolo 15 - Documentazione per la presentazione delle domande

L'impresa richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione:

- 1) Modello 1 "Domanda di contributo" (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, comprensivo degli allegati:
 - A1 Caratteristiche dell'impresa e ulteriori dichiarazioni
 - A2 Accordo di fornitura dei prodotti
 - A3 Dichiarazione di assenso del proprietario del bene se diverso dal richiedente
 - A4 Dichiarazione in materia di *De minimis*
- 2) Per imprese costituite in forma societaria, copia dell'atto costitutivo e dello statuto.
- 3) Certificato d'iscrizione al registro ditte della Camera di Commercio, **in data non anteriore a sei mesi**, attestante che la società non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che nei confronti della stessa non è stata presentata domanda di concordato preventivo.
- 4) Per le **cooperative** copia del certificato/attestato di avvenuta revisione cooperativa, ovvero copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6, D.L. 2 agosto 2002, n. 220 e del versamento del contributo per la revisione cooperativa.
- 5) Per le **imprese artigiane** copia del certificato d'iscrizione all'albo artigiani con data non anteriore a sei mesi.
- 6) Copia del bilancio dell'ultimo esercizio sociale con relativi allegati recanti gli estremi di deposito al Registro delle imprese della CCIAA. I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio dovranno presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio sociale.
 Per le imprese di nuova e recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, si fa riferimento al bilancio revisionale relativo all'anno di presentazione della domanda.
- 7) Copia del provvedimento di registrazione o riconoscimento previsti ai sensi dei Regg. CE 852/2004 o 853/2004 ovvero autorizzazione sanitaria.
- 8) Elenco dei soci (per le Società cooperative) con i quantitativi di prodotto conferito (dato dell'ultimo anno di conferimento) reso dal legale rappresentante sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- 9) Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita).
- 10) Permesso di costruire oppure:
 - richiesta di permesso di costruire e dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;
oppure:
 - dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;
oppure:
 - segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), o impegno a richiederla, per le opere non soggette a permesso di costruire con dichiarazione del legale rappresentante che i lavori da eseguire sono soggetti soltanto a DIA.

- 11) Disegni esecutivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato).
- 12) Computo metrico estimativo delle opere edili previste. Il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando il prezzario di riferimento per l'Agricoltura approvato con D.G.R. n. 9-1728 del 21 marzo 2011 pubblicato sul B.U.R. Regione Piemonte n. 12 del 24/03/2011 e successiva integrazioni, **valevole per il 2013**. Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezzario regionale, indicare le motivazioni della scelta.
Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'agricoltura, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ...), valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario medesimo.
- 13) Tre preventivi in originale di ditte del settore per le opere edili speciali non indicate sul prezzario.
Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
- 14) Tre preventivi in originale di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura.
Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.
- 15) Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti 13 e 14 che evidenzia il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.
- 16) Fotocopia del documento di riconoscimento.

Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L. n°17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di richiesta di saldo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

Articolo 16 - Modalità di presentazione delle domande

a) Iscrizione all'anagrafe agricola unica

Negli ultimi anni sono state approvate alcune norme a livello comunitario (in particolare i Regg. (CE) n. 796/2004, n. 73/2009 e n. 65/2011) che istituiscono il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, e altre norme nazionali (D.P.R. n. 503/1999) che istituiscono il fascicolo aziendale e l'anagrafe delle imprese agroalimentari come strumento di semplificazione e controllo dei procedimenti amministrativi.

Con legge regionale n. 14/2006 la Regione Piemonte ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte che costituisce la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP.

La presentazione di una domanda di aiuto comporta quindi la presenza o l'attivazione di una posizione nell'anagrafe agricola unica piemontese.

Pertanto le imprese agricole e le microimprese (attive o in fase di creazione) appartenenti agli altri settori che partecipano al presente bando dovranno essere iscritte all'anagrafe agricola unica del Piemonte, come previsto dal D.P.R. n. 503/99 e dalla l.r. n. 9/2007.

Le imprese non ancora iscritte dovranno iscriversi all'anagrafe:

- costituendo il fascicolo aziendale presso un Centro di assistenza agricola (CAA) autorizzato, dove il rappresentante legale dovrà recarsi munito di documento di identità in corso di validità. Il CAA, scelto liberamente dall'impresa, è tenuto a fornire, a titolo gratuito, il servizio di iscrizione all'anagrafe;

oppure presso:

- l'amministrazione regionale, compilando il modulo di iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte, disponibile on-line all'indirizzo:
http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm,
e trasmettendolo, debitamente firmato ed accompagnato dalla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità, *alla Regione Piemonte, Direzione agricoltura, Corso Stati Uniti 21, 10128 – Torino (fax 011/4325651)*.

b) Presentazione delle domande di aiuto

Le domande di aiuto devono riguardare la misura 123 azione 3.

Le imprese iscritte all'anagrafe ed interessate all'ottenimento dei contributi previsti devono presentare domanda di aiuto utilizzando i servizi on line appositamente predisposti sul portale Sistemapiemonte, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

1. tramite l'ufficio CAA che detiene il fascicolo;
oppure
2. in proprio utilizzando il servizio on line disponibile sul portale Sistema Piemonte alla pagina http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano_sviluppo_rurale (cliccare il link : "piano di sviluppo rurale - vai", previa registrazione al portale stesso).

La registrazione al portale Sistema Piemonte può essere effettuata dalla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml> (cliccando il link "Registrazione aziende e privati") oppure utilizzando una smart card rilasciata da Infocamere – società consortile di informatica delle camere di commercio italiane.

La procedura di registrazione attribuisce all'azienda un identificativo utente e una password.

Nel caso di presentazione della domanda in proprio il beneficiario deve seguire i sotto indicati passaggi:

- cliccare su RICERCA AZIENDA e inserire il CUAA della propria azienda (ovvero il cod. fisc. o la P.IVA con cui il beneficiario si è iscritto ad Anagrafe agricola unica del Piemonte);
- una volta entrati sulla schermata con i dati relativi all'azienda selezionata, cliccare PRATICHE e, successivamente, "nuova domanda";
- compilare con i dati richiesti ovvero "Amministrazione di competenza" (GAL...), Bando e Note (Campo libero e non obbligatorio) e dare "conferma". Il sistema crea automaticamente

- la domanda con i dati inseriti in anagrafe cliccando sul tasto “avanti” fino alla creazione della pratica;
- controllare i dati inseriti dal sistema verificando dati generali, richiedente, recapito corrispondenza, modalità di pagamento e cliccare su modifica nel caso sia necessario correggere alcune informazioni e poi su conferma (NB: è necessario ricordare che le informazioni anagrafiche caricate direttamente dalla procedura coincidono con quelle dell’anagrafe aziende agricole che sono a loro volta confrontate con le informazioni di Anagrafe Tributaria e Anagrafe delle Attività Economiche e Produttive del Piemonte - AAEP);
 - proseguire con la compilazione dei campi proposti INTERVENTI, DICHIARAZIONI ED ALLEGATI: ai fini dell’inserimento delle informazioni, è necessario cliccare su “modifica”, compilare i campi “interventi”- “dichiarazioni”- “allegati” e poi cliccare su “conferma”;
 - al termine dell’inserimento di tutti i dati e della compilazione di tutti i campi richiesti, cliccare su TRASMISSIONE e poi su “avanti”. Il Sistema effettua automaticamente i controlli informatici riguardanti la correttezza dei dati anagrafici e la compilazione di tutti i campi obbligatori. Nel caso in cui il sistema evidenzia delle anomalie bloccanti, il beneficiario è tenuto a correggerle al fine di poter proseguire con la trasmissione della domanda informatica. In genere, le anomalie che si presentano possono riguardare la mancata o non esatta compilazione dei campi oppure l’irregolarità dei dati anagrafici inseriti. Nel primo caso è necessario controllare le informazioni inserite o compilare i campi mancanti, mentre nel secondo caso è necessario verificare su Anagrafe Unica l’esattezza dei dati relativi alla propria posizione anagrafica rispetto alle banche dati ufficiali di Anagrafe Tributaria e AAEP. Una volta corrette le anomalie bloccanti, è possibile verificare la correttezza dei dati cliccando sul tasto CONTROLLI e poi su “esegui controlli”.
 - conclusi positivamente i controlli, procedere alla stampa della domanda e poi alla sua trasmissione informatica cliccando su “stampa” e poi su “trasmetti”. E’ importante che il beneficiario verifichi che la domanda presentata passi dallo stato “bozza” allo stato “stampata” e poi allo stato “trasmessa a PA”: ogni domanda può essere modificata dal beneficiario fino a che questa si trova nello stato bozza, mentre diventa imm modificabile dal momento in cui viene stampata; affinché la Pubblica Amministrazione di competenza possa però vedere la domanda, è necessario che questa venga trasmessa, quindi che passi allo stato “trasmessa a PA”; tutte le informazioni riguardanti lo stato della pratica risultano registrate e consultabili a sistema.

L’originale cartaceo della domanda d’aiuto, esente da bollo, debitamente sottoscritto dal titolare (se trattasi di impresa individuale) o dal rappresentante legale (se trattasi di persona giuridica) e comprendente gli allegati richiesti dal modulo di domanda *dovrà essere* spedito al GAL Escartons e Valli Valdesi – Via Fuhrmann, 23 – 10062 – Luserna San Giovanni (TO) entro sette giorni lavorativi dalla data di invio telematico, tramite raccomandata A.R. o altro similare prodotto postale previsto dalle Poste Italiane (farà fede, al solo fine del rispetto dei termini di presentazione, il timbro di partenza dell’ufficio postale) o consegnata a mano entro i termini di presentazione e con l’indicazione “(Misura 123 - azione 3)”.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda cartacea non necessita di autenticazione, ma è fatto obbligo per il sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.

Alla domanda devono essere allegati i documenti indicati dal bando per la misura di riferimento, sul modulo informatizzato al Quadro “Allegati” occorre barrare le rispettive caselle.

Le domande di aiuto possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito del Gal Escartons e Valli Valdesi ed entro il **25/10/2013 alle ore 12,00**, termine ultimo per l’invio telematico ed entro il **30/10/2013 alle ore 12,00**, termine ultimo per l’invio cartaceo.

La domanda di aiuto che perverrà oltre i termini prescritti oppure priva, anche parzialmente, della documentazione richiesta, sarà respinta.

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti.

Il GAL non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La documentazione da allegare alla domanda di aiuto dovrà pervenire in forma completa; l'elenco della documentazione da allegare è contenuto all'art. 15;

La presentazione della domanda di contributo da parte delle imprese interessate non comporta alcun impegno finanziario per il GAL.

Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie al completamento dell'iter amministrativo.

Le imprese di nuova o recente costituzione, nel compilare i previsti modelli e nel presentare la prevista documentazione relativa, faranno riferimento (specificandolo) agli anni effettivi di esercizio.

Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi e aiuti saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l'idoneità tecnica, la necessità e la congruità per l'azienda richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1698/2005, del PSR, del PSL ed a quelli di sviluppo aziendale.

L'istruttoria delle domande comprende l'effettuazione di accertamenti diretti in azienda.

La spesa ammessa sarà stabilita (dimensionandola alle effettive necessità aziendali) dagli Uffici competenti all'istruttoria ed alla definizione delle domande.

Articolo 17 - Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive

I documenti richiesti possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I soggetti preposti ai controlli provvederanno a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, mediante controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R.

Ai sensi dell'art. 73, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Articolo 18 - Ricevibilità della domanda aiuto

L'inizio del procedimento si ha quando la domanda perviene, in formato elettronico e cartaceo al GAL che effettua le verifiche di ricevibilità relative a:

- presentazione nei termini previsti dal bando (data di trasmissione informatica e di protocollo della domanda cartacea);
- presenza del modello di domanda e degli allegati richiesti;
- presenza della firma del soggetto richiedente e corrispondenza tra la stessa e quella presente sul documento di riconoscimento allegato;
- presenza del codice fiscale o CUAA:

In mancanza di elementi utili alla corretta valutazione della pratica la domanda non è considerata ricevibile e il GAL darà comunicazione e motivazione al beneficiario indicando le modalità con le quali procedere ai fini del proseguo del procedimento o della richiesta di eventuali riesami della pratica. La mancanza di documentazione non è sempre sanabile (es. beneficiario non identificato, mancanza di elaborati fondamentali).

L'eventuale carenza o incompletezza di elementi non indispensabili ai fini della valutazione di merito dell'istanza potrà essere considerata risolvibile con la richiesta degli elementi stessi da presentare inderogabilmente entro breve e precisata scadenza: in tal caso l'ammissibilità dell'istanza verrà valutata a seguito di quanto fatto pervenire al GAL in tempo utile dal beneficiario.

Il GAL darà notizia al richiedente dell'avvio del procedimento secondo le modalità ritenute valide dalla normativa vigente.

Articolo 19 - Modalità dell'istruttoria e ammissione al finanziamento

La valutazione delle domande di finanziamento nonché della documentazione presentata sarà effettuata da una Commissione di Valutazione istituita dal GAL entro un mese dalla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande.

1. Le domande saranno dapprima esaminate, nel rispetto dell'ordine cronologico d'arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità formale:
 - completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata;
 - rispondenza ai requisiti del presente Bando Pubblico per l'accesso alle agevolazioni;
 - congruità degli interventi con gli obiettivi del PSR, del PSL "Fare impresa, fare sistema nel territorio delle Alte Valli" e della misura interessata, nel rispetto delle condizioni minime fissate nelle disposizioni attuative del presente bando;
 - attuabilità dell'intervento entro i tempi di realizzazione previsti;
2. La successiva valutazione di merito tecnico delle domande sarà effettuata, per le sole domande risultate formalmente ammissibili, sulla base dei criteri di priorità e punteggi definiti all'articolo 14
3. Durante la fase dell'istruttoria, il GAL comunica ai potenziali beneficiari eventuali motivi che non consentirebbero all'accoglimento della domanda (c.d. "preavviso di rigetto" ai sensi dell'art.10 L. 241/90). Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione i potenziali beneficiari hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documentazione integrativa.
4. La Commissione di Valutazione del GAL redigerà una graduatoria generale provvisoria, disponendo le domande dalla prima all'ultima in ordine decrescente di punteggio;
5. Il Consiglio di Amministrazione del GAL, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione e riportate su di un Verbale di Istruttoria, definisce ed approva le graduatorie delle domande, i relativi progetti e le proposte di ripartizione tra le stesse delle risorse disponibili.
6. Entro il termine massimo di 10 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL, con lettera raccomandata A.R., comunicherà ai soggetti che hanno presentato domanda l'esito dell'istruttoria, dando adeguata motivazione dell'eventuale giudizio di inammissibilità.
7. L'elenco degli ammessi e quello dei non ammessi sarà pubblicato sul sito del GAL secondo le forme previste dalla legge;
8. Con la comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti rientranti in graduatoria saranno informati dell'importo del contributo assegnato e del termine perentorio entro il quale dovranno:
 - a) comunicare l'accettazione del contributo;
 - b) trasmettere la dichiarazione di avvio dei lavori (esclusivamente nel caso di lavori edili).L'omessa trasmissione della comunicazione di accettazione nelle forme e nei termini sopraindicati, potrà comportare, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del GAL, la revoca del contributo
9. L'erogazione del contributo avverrà secondo le forme indicate all'art. 30.
10. I progetti giudicati ammissibili e inseriti in graduatoria, ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili potranno essere ammessi a contributo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da eventuali economie, secondo l'ordine di punteggio acquisito, senza che sia necessario provvedere ad ulteriori selezioni.
11. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente il contributo assegnato alla domanda; il contributo concesso non

potrà, in ogni caso, essere inferiore alla percentuale minima di contributo pubblico stabilito dal PSR per quella tipologia di intervento.

Articolo 20 - Collocazione temporale del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'aiuto

Salvo diversa esplicita indicazione nelle disposizioni specifiche, i requisiti necessari per l'ammissione al sostegno/aiuto devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda, potranno essere verificati durante l'istruttoria e devono permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli interventi, come specificato agli articoli successivi del presente bando.

Articolo 21 - Ricorribilità dei provvedimenti

I provvedimenti di diniego, sospensione e revoca delle istanze saranno comunicati a mezzo lettera raccomandata A/R, secondo le procedure previste dall'art. 5 della L.R. 4/7/2005 n. 7. con obbligo di motivazione. La comunicazione indicherà gli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

Articolo 22 - Dati personali e sensibili

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti costituisce autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti (come specificato nel modello di domanda).

Articolo 23 - Divieto di cumulabilità – casi particolari di cumulabilità

Le agevolazioni concesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono cumulabili con altri aiuti/sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

Articolo 24 - Limiti degli investimenti

Sono ammessi al contributo gli investimenti avviati dopo la data di presentazione della domanda cartacea (fa fede il timbro postale e di spedizione della domanda di aiuto).

Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto, prima dell'approvazione della stessa, del suo inserimento nella graduatoria di settore in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.

I contratti o le ordinazioni di lavori e di forniture possono anche essere antecedenti alla data ammessa, purché l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda

Le fatture e i pagamenti delle spese ammissibili, comprese le spese generali, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità della spesa al finanziamento.

Il progetto è ultimato quando tutti gli investimenti sono completamente realizzati e le relative spese, comprese quelle generali, sono state effettivamente pagate dal beneficiario.

Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo preliminare in azienda risultino già effettuati, la cui data di effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità sopra indicate.

Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'AGRICOLTURA, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ecc.) valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario regionale medesimo.

Gli interventi dovranno essere ultimati **entro la data del 30/12/2014**, pena decadenza del contributo.

Articolo 25 - Esclusioni particolari

Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:

- non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile con la presentazione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti.
- non abbiano rispettato gli obblighi e/o non possiedano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, compreso l'acquisto di latte dal primo acquirente che non effettui il versamento del prelievo supplementare dovuto.

Tale impegno è da intendersi come di seguito specificato:

1. Il beneficiario a partire dalla campagna 2003/04, a seguito dell'applicazione della L. 119/2003, e fino al 31/03/2015 data di conclusione prevista per il regime delle quote latte, deve aver rispettato e deve rispettare gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte.
 2. Il beneficiario, nel caso di acquisti di latte da primi acquirenti, a partire dalla data di richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori e fino al 31/03/2015, data di conclusione prevista per il regime delle quote latte, dovrà impegnarsi ad acquistare tale prodotto da primi acquirenti che rispettino gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte.
- non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Province, Comunità Montane, GAL, AGEA ed ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
 - non abbiano restituito somme non dovute percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Province, Comunità Montane, GAL AGEA ed ARPEA.
 - abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
 - siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari. In tale caso la concessione dell'aiuto resta sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva e comunque non oltre la data ultima prevista con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell' n. + 2).

Nel caso in cui dopo la concessione degli aiuti i soggetti beneficiari si trovino in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi.

Articolo 26 - Vincoli destinazione d'uso e durata dell'accordo di fornitura dei prodotti

Non possono essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati per almeno:

- 10 anni nel caso di strutture, investimenti immobiliari, impianti fissi;
- 5 anni nel caso di impianti produttivi mobili, macchinari e attrezzature;

salvo la possibilità di richiedere varianti come specificato ai successivi punti e salvo eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno venire valutate dall'Ufficio Istruttore.

- L'accordo di fornitura dei prodotti deve avere durata almeno triennale e può essere rinnovabile.

Gli anni devono essere computati a partire dalla data di richiesta del collaudo finale dell'investimento.

Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione d'uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione, preventivamente richiesta agli Uffici ed autorizzata dagli stessi, a favore di altra impresa in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno.

Articolo 27 - Diversa destinazione, diverso uso ed alienazione opere, attrezzature, macchine - restituzione e recupero agevolazioni

Al Gal compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca del contributo nei casi di:

- diversa destinazione/uso o alienazione delle opere, macchine e attrezzature nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salva la possibilità di autorizzazioni di varianti e cause di forza maggiore, come sopra indicato);
- mancata realizzazione, anche parziale (o di variazione non richiesta o non accordata) degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;
- scioglimento anticipato di società o società cooperativa o di consorzi di aziende o altra forma associativa, prima della scadenza del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
- decadimento dalle agevolazioni per reato di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- perdita dei requisiti necessari al godimento del sostegno agli investimenti, compreso il mancato rispetto dei contenuti dell'accordo di fornitura dei prodotti

I beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello nazionale o comunitario.

Articolo 28 - Variazioni attività

Dopo la chiusura della presentazione delle domande di sostegno, in fase istruttoria, fino alla definizione delle domande stesse da parte degli Uffici istruttori, non possono essere chieste variazioni agli investimenti indicati in domanda.

Sono fatte salve:

- la possibilità per gli Uffici istruttori di richiedere variazioni agli interventi previsti in domanda, per renderli tecnicamente più idonei e congrui per l'azienda;
- la possibilità per i presentatori delle domande di richiedere la correzione di meri errori materiali; la richiesta sarà accolta a discrezione dell'Ufficio istruttore.

Le Ditte beneficiarie possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare modifiche degli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche.

L'adattamento tecnico-economico deve:

- rispettare tutta la disciplina di cui alla misura del presente bando cui si riferisce la domanda;
- rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento;
- confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
- non comprendere nuove voci di spesa
- confermare la redditività degli investimenti.

L'adattamento tecnico-economico non può comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso.

Il beneficiario è responsabile del buon fine dell'adattamento tecnico economico, senza alcun impegno da parte della Regione Piemonte.

In sede di accertamento dello stato finale dei lavori l'importo massimo liquidabile per gli adattamenti tecnico-economici è pari al 20% della spesa ammessa con l'approvazione del progetto ed effettivamente sostenuta, al netto delle spese generali.

L'aumento di prezzo non è considerato adattamento tecnico economico.

Non sono ammesse varianti.

Articolo 29 - Disposizioni relative alle modalità di pagamento e all'annullamento delle fatture

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese potrà utilizzare le seguenti modalità:

a. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)

Il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risultino la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili relative alle operazioni eseguite.

b. Assegno

Tale modalità è accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso-

c. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale

Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto del conto corrente rilasciato dall'istituto di credito. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto-SAL o saldo).

d. Vaglia postale

Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente rilasciato dall'istituto di credito. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e. Carta di credito e/o bancomat

Tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento ed inoltre copia della ricevuta del bancomat/carta di credito in cui la spesa possa inequivocabilmente essere riconducibile all'oggetto del contributo. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Non sono ammessi pagamenti in contanti, neanche per piccoli importi.

Tutte le fatture presentate dai beneficiari al GAL per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta dovranno essere quietanzate. La quietanza consiste in prima istanza nella conferma scritta (liberatoria) da parte del fornitore dell'avvenuto pagamento a proprio favore, contenente perlomeno i seguenti elementi: PSR 2007/2013, Asse, Misura, Azione, Operazione – indicazione sintetica della fornitura effettuata – riferimento alla fattura emessa e ai relativi importo e data. Se ciò non è possibile, in alternativa il fornitore può apporre timbro e firma per quietanza sulla fattura originale.

Articolo 29 - Controlli

L'istruttoria delle domande di aiuto può comprendere l'effettuazione di un'eventuale "visita in situ" (sopralluogo preliminare) per verificare la coerenza e la fattibilità dell'investimento proposto nell'ambito delle operazioni connesse ad investimenti materiali, dove previsto. La visita in situ è obbligatoria prima del pagamento del contributo al beneficiario in caso di investimenti materiali.

Il 100% delle domande di aiuto e di pagamento è sottoposto a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi.

Per tutte le operazioni finanziate è previsto il controllo in loco effettuato da ARPEA su un campione di domande ammesse a finanziamento che rappresenti una percentuale minima pari al 5% della spesa totale dichiarata nel periodo 2007-2013.

Il controllo in loco viene effettuato posteriormente all'ammissione a finanziamento e anteriormente all'inserimento del pagamento nella lista di liquidazione da parte del GAL

I controlli in loco possono essere effettuati con un preavviso al beneficiario limitato a non più di 48 ore. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato. Inoltre è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.

Articolo 30 - Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

- 1) **Acconti corrispondenti ad avanzamento lavori:** per ogni pratica, limitatamente agli investimenti finalizzati alla iniziativa/intervento e azione a cui è stato attribuito il punteggio per la collocazione in graduatoria, dopo l'approvazione della pratica stessa da parte del Gal e l'avvenuta realizzazione di parti significative e funzionalmente autonome dell'investimento richiesto potranno essere erogati al massimo due acconti di importo corrispondente a quello del contributo spettante per la parte già realizzata.

Gli acconti corrispondenti a stato di avanzamento lavori sono erogati senza fidejussione, ma le spese a cui si riferiscono gli acconti devono essere fatturate.

Per richiedere l'erogazione dello stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- domanda di pagamento di acconto o S.A.L. in modo informatico e cartaceo;
- documentazione probatoria dei pagamenti sostenuti e ogni altro documento necessario previsti dai bandi, dalle disposizioni attuative e dai manuali procedurali delle singole misure.

Per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, il beneficiario deve presentare la documentazione secondo le modalità previste nei Manuali procedurali dell'ARPEA e all'articolo 29 del presente bando.

Il massimo contributo erogabile prima del saldo è pari all'80% del totale dell'investimento.

- 2) **Il saldo** del contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento, ferma restando l'effettuazione degli opportuni controlli, dopo l'effettuazione e la verifica finale degli investimenti e degli acquisti.

Per richiedere l'erogazione del saldo, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- domanda di pagamento di saldo presentata con la procedura informatica on line e in forma cartacea;
- documentazione probatoria a giustificazione dei pagamenti sostenuti. Per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, il beneficiario deve presentare la documentazione secondo le modalità previste dall'ARPEA e descritte all'art. 29 del presente bando;
- dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, che riassume l'elenco delle spese e le rispettive fatture/ricevute e certifichi che le spese di cui si produce documentazione si riferiscono esclusivamente al progetto approvato, che sono state effettivamente sostenute e che gli originali sono disponibili in qualsiasi momento presso il beneficiario e dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo (vedi Allegato B);
- dichiarazione di destinazione d'uso (in caso di investimenti immobiliari);
- fotocopia del documento di identità (leggibile e in corso di validità) del beneficiario;
- D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

Articolo 31 - Controlli ex-post

Ai sensi del Reg. (CE) n. 65/2011 art. 29 saranno realizzati da ARPEA, ove pertinenti, controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per i quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'art.72, paragrafo 1, del Regolamento 1698/05 o descritti dal PSR e dal presente bando.

Gli obiettivi dei controlli ex-post possono consistere nella verifica:

- del mantenimento degli impegni che continuano a sussistere in seguito al pagamento della domanda a saldo;
- della realtà e finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
- che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con altri fondi.

I controlli ex-post riguardano ogni anno almeno l'1% della spesa per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e sono effettuati entro 12 mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente bando, oppure il beneficiario non consenta il regolare svolgimento dei controlli, il contributo sarà revocato e si provvederà alle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente già erogate, gravate dagli interessi legali maturati.

Articolo 32 - Responsabile dell'istruttoria

La responsabile amministrativa e finanziaria, Paola Charbonnier, è responsabile tecnico delle procedure operative di cui al presente Bando Pubblico.

Articolo 33 - Termini per la richiesta di informazioni/documentazione

1. Per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o documentazione inerenti alla presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti referenti del GAL reperibili presso la sede amministrativa del GAL Escartons e Valli Valdesi – via Fuhrmann, 23 – Luserna San Giovanni con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

E' possibile accedere agli uffici del Gal in altri orari previo appuntamento tel. 0121.933708.

2. Il Gal sarà presente sul territorio attraverso l'attivazione di propri sportelli con i seguenti orari

esclusivamente previo appuntamento

LUOGO	SEDE	GIORNO	ORARIO
Perosa Argentina	Comunità Montana del Pinerolese	martedì	14.30 – 16.30
Oulx	Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone	martedì	10.00 – 12.00
Giaveno	Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone	mercoledì	10.00 – 12.00
Bussoleno	Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone		10.00 – 12.00

Articolo 34 - Disposizioni finali

1. Presentando la domanda di contributo relativa al presente Bando Pubblico e i relativi allegati così come pubblicati e senza l'apporto di modifiche al testo base, il beneficiario ne accetta integralmente le disposizioni ivi contenute impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse.
2. Il GAL Escartons e Valli Valdesi si riserva di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.
3. Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente Bando Pubblico si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al P.S.L. "Fare impresa, fare

sistema nel territorio delle Alte Valli” del GAL Escartons e Valli Valdesi, il cui testo è pubblicato sul sito internet www.evv.it.

4. Per ogni eventuale controversia insorgenda è competente esclusivamente il Foro di Pinerolo.
5. L'autorità a cui è possibile eventualmente presentare ricorso è il TAR.

Articolo 35 - Pubblicazione

Estratto del presente bando verrà pubblicato presso gli Albi pretori dei Comuni e delle Comunità Montane facenti parte del territorio del Gal Escartons e Valli Valdesi; la versione integrale del bando sarà disponibile sui seguenti siti:

www.evv.it; www.cmpinerolese.it; www.cmvss.it.

Il Presidente
(Patrizia GIACHERO)